



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 settembre 2025 nel procedimento iscritto al n. 9573/2025 V.G. e all'esito dell'esame degli atti, osserva:

1.

- di appartenere al gruppo societario ' nel quale assolve al ruolo di *'capogruppo'*;
- di aver presentato, presso la locale camera di commercio, distinti individuali ricorsi per l'accesso alla procedura di composizione negoziata ex artt. 12 e ss d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 e di aver, quindi, depositato unico ricorso per la *'conferma delle misure protettive e cautelari'* e ciò in ragione della *'impostazione unitaria dei piani di risanamento'* conseguente alla *'forte integrazione economica, patrimoniale e funzionale'* delle attività da ognuna esercitate all'interno del contesto del gruppo -unitamente ad altre compagne non interessate alla presente procedura- nella produzione, commercio e distribuzione di abbigliamento ed accessori;
- che tutte, esse ricorrenti, versano in condizione di *'temporaneo squilibrio finanziario'* che le ha determinate a dare abbrivio alla procedura di negoziazione e alla presentazione della richiesta di fruizione di misure protettive e cautelari per impedire che eventuali *'azioni ostili dei creditori'* possano precludere l'utile percorso del programma risanatore;
- che il percorso di superamento di tale condizione di precarietà -determinata principalmente da calo della domanda, rivolta essenzialmente ad un target di clientela estera medio alta e proposta anche *on line*, dagli esiti infausti di iniziativa immobiliare diretta ad ampliare la rete commerciale e da congiunture interne ed internazionali- é strutturato sulla *'dismissione di una serie di 'assets non core''*, sulla riorganizzazione della rete di commercializzazione dei prodotti, sull' *'efficientamento della struttura organizzativa e dei costi operativi'* e ad esso accede relativa *'manovra finanziaria'* per la rimodulazione del debito con connesso *'piano di tesoreria per i prossimi sei mesi'*;
- che la sua concreta attuazione richiede la fruizione delle misure protettive nei confronti dell'intero ceto creditorio per una durata indicata nel termine massimo di giorni 120;
- che, inoltre, sempre a tali fini, deve ritenersi necessaria la *'conferma della misura protettiva specifica'* ovvero la concessione in via cautelare, *'nei confronti di tutti i creditori muniti di assegni bancari, dell'inibizione a procedere alla negoziazione di tutti i titoli bancari'* in loro possesso, come da relativa analitica indicazione riprodotta in ricorso e ciò sia per non *'irrimediabilmente aggravare la situazione economico-finanziaria ... erodendo le residue risorse liquide e compromettendo l'equilibrio della Tesoreria aziendale'*, sia per non esporre



le società traenti al rischio di protesti in caso di presentazione all'incasso dei titoli in carenza di provvista, con conseguente nocumento alla reputazione e alla possibilità di ulteriore accesso al credito;

hanno conclusivamente chiesto la conferma delle misure protettive e la concessione della ulteriore postulata misura cautelare anche *inaudita altera parte*.

2.

Con decreto del 4.08.2025 è stata fissata al 10.09.2025 l'udienza per la comparizione delle parti, indicando, quali contraddittori necessari destinatari della notifica dei relativi atti di *vocatio in iudicium*, i creditori che avevano già dato avvio ad azioni esecutive e/o cautelari e gli ulteriori nei confronti dei quali era stata proposta la richiesta di misura cautelare che è stata disattesa quanto alla sua pronuncia *inaudita altera parte*.

3.

Si sono costituiti in giudizio:

- che ha chiesto il rigetto delle avverse richieste;
- che ha chiesto il rigetto delle avverse richieste;
- che ha chiesto il rigetto dell'avversa richiesta di misura cautelare;
- che ha chiesto il rigetto dell'avversa richiesta;
- che ha chiesto il rigetto delle avverse richieste;
- che nulla ha richiesto;
- che si è rimessa alla decisione del tribunale.

4.

L'esperto, dott. _____, designato per tutte le procedure, ha depositato il 5.09.2025 proprio articolato e dettagliato parere nel quale si è conclusivamente espresso in senso favorevole all'accoglimento delle istanze delle società ricorrenti.

5.

All'udienza del 10.09.2025, presente il patrocinatore e il legale rappresentante delle società istanti, i patrocinatori dei creditori _____, _____, _____,

_____ e l'esperto dott. _____,

all'esito della discussione il procedimento è stato riservato per la decisione.

6.

Esaminati gli atti, rileva il g.d. che:

- avendo le società ricorrenti tutte la propria sede legale in _____ -come si rileva anche dalle rispettive visure camerali in atti- ciò radica la competenza di questo tribunale a statuire sul proposto ricorso, ai sensi degli articoli 27 commi 2 e 3 lett. c) e 19 comma 1 CCII;
- da dette visure risulta, altresì, che le richieste di applicazione di misure protettive sono state pubblicate nel registro camerale il 30.07.2025 e nel rispetto della tempistica dettata dall'articolo 19 comma 1 CCII è stato depositato, presso questo tribunale, il ricorso propulsivo del presente procedimento,
- con decreto del 4.08.2025, una volta intervenute le integrazioni documentali sollecitate alle ricorrenti, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza ex art. 19 comma 3 CCII;
- risultano, pertanto, osservati i tempi normativamente stabiliti a pena di inefficacia delle misure protettive per il deposito del ricorso e la pronuncia del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti.

6.a



Quanto alla corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale, le società ricorrenti hanno reso prova documentale dell'adempimento degli oneri notificatori posti a loro carico.

6.b

Il ricorso è stato corredato della documentazione prescritta dall'articolo 19 comma 2 CCII

7.

Ciò posto, va quindi premesso che la delibazione giudiziale che interviene all'atto della conferma delle misure protettive invocate dall'imprenditore che abbia dato impulso ad una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa ex artt. 12 e seguenti CCII deve incentrarsi primariamente sulla verifica della sussistenza dei presupposti che consentano l'accesso a tale procedura, ossia la qualità imprenditoriale del richiedente e la ricorrenza di una situazione di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario ovvero anche di insolvenza che non presenti i caratteri della irreversibilità che possa trovare superamento sulla scorta di relativo piano all'uopo predisposto e all'esito di interlocuzione assistita con il ceto creditorio, agevolata dall'intervento dell'esperto designato dall'ufficio camerale deputato a vagliare la concreta percorribilità della prefigurata soluzione di risanamento.

Solamente nella ricorrenza di tali condizioni il sacrificio che viene imposto ai creditori primariamente con l'applicazione delle misure protettive ex art. 18 commi 1 e 4 -quanto, in particolare, all'interdizione all'esperimento di azioni esecutive, di natura sia individuale che concorsuale, per il soddisfo delle proprie pretese- e, se del caso, con misure cautelari può ritenersi trovi corrispondente avallo giustificativo in ragione proprio della sua utilità per poter intraprendere proficuamente la strada utile alla salvaguardia della concreta operatività del compendio aziendale per effetto del '*buon esito*' dell'interlocuzione dialogica, necessaria per l'effettiva realizzazione del piano proposto.

7.a

Nel caso di specie, la qualità imprenditoriale delle società istanti trova esaustiva rappresentazione nelle rispettive visure camerali prodotte in atti e nella documentazione presentata in allegato al ricorso ai sensi dell'articolo 19, comma 2 CCII, atti dai quali si evince con univoca intellegibilità la sussistenza dei requisiti postulati dagli articoli 2082 e 2195 cod. civ..

Può, analogamente, affermarsi la ricorrenza di loro condizione di squilibrio, rilevante ai sensi dell'articolo 12 CCII, che vede inequivoca espressione in quanto riportato nel parere rassegnato dall'esperto ai sensi dell'articolo 19 comma 4 CCII e depositato il 5.09.2025.

Sempre in tale documento l'esperto ha analizzato i progetti di piani di risanamento predisposti da ognuna delle società ricorrenti e criticamente verificato le risultanze del c.d. test pratico ex art. 13 comma 2 CCII da ognuna esperito e che hanno evidenziato, quanto alle ricorrenti , ed un risultato finale, in termini numerici, espressivo della possibilità di conseguimento di risanamento e che, invece, non ha avuto analogo esito quanto all'ulteriore ricorrente che tuttavia –è stato precisato- potrebbe registrare differente esito sia introducendo adeguati correttivi nell'integrazione dei programmi di ristrutturazione delle imprese interessate, sia coordinando tale strategia operativa con quelle predisposte dalle altre società del gruppo.

8.

Ciò posto, ritiene il decidente che il percorso risolutore delineato dalla società ricorrenti nei documenti prodotti, alla luce delle considerazioni valutative dell'esperto –che, al riguardo,



si è espresso nel definirlo *‘linee guida generali del programma risanatore delle società del Gruppo’*- e sebbene ancora approssimativo, generico e di certo abbinabile di completamento ed integrazione, non può ritenersi implausibile e non suscettivo di concretizzazione poiché è stata esclusa la ricorrenza di una condizione di insolvenza irreversibile sì da poter giustificare la richiesta di conferma delle misure protettive di modo da consentire, nel lasso temporale di loro vigenza –che, in considerazione della complessità della pertinente trama relazione che fa capo a quattro differenti compagini societarie, appare opportuno quantificare nel termine massimo di giorni centoventi- le necessarie interlocuzioni e confronti con il ceto creditorio al fine anche di corredarlo di maggiore dettaglio.

8.a

Diverso ordine di considerazioni valutative deve intervenire quanto all’ulteriore richiesta promossa dalle società istanti diretta ad inibire a *‘tutti i creditori muniti di assegni bancari’*, analiticamente indicati in ricorso, la *‘negoiazione di tutti i titoli bancari’* in loro possesso.

Detta istanza –poiché il suo contenuto non può ricondursi ad alcuna delle situazioni tipicamente previste dall’art. 18 comma 3 relative alle misure protettive- deve intendersi come volta alla concessione di misura cautelare ex art. 19 comma 1 CCII.

In quanto tale, e nel rispetto della richiamata norma specifica di disciplina, deve accertarsene la necessità e funzionalità alla conduzione *‘a termine delle trattative’*, il che avrebbe presupposto che la piattaforma di dialogo proposta all’attenzione e al confronto con il ceto creditorio avesse avuto una definizione di maggior dettaglio rispetto a quella attualmente disponibile di modo sia da rendere noto, agli interlocutori, un adeguato panorama conoscitivo sia, soprattutto, sia di poter verificare se il corrispondente sacrificio imposto in via cautelare a specifici creditori potesse trovare giustificazione nel complesso di un più ampio progetto risanatore, delineandone contenuto e limiti, perché a ciò assolutamente necessario.

Ciò, peraltro, anche ai fini del rispetto del principio di adeguatezza e proporzionalità che viene, unanimemente, ritenuto immanente e cogente proprio con specifico riferimento alla materia cautelare nel contesto della composizione negoziata e che, conseguentemente, non consente la giudiziale imposizione di limitazioni all’esercizio di fisiologiche facoltà costituenti legittima estrinsecazione di diritti che si appalesino particolarmente gravose rispetto alle concorrenti situazioni meritevoli di tutela.

Deve, sul punto, segnalarsi che nella giurisprudenza del merito è stato escluso che in via cautelare possa essere impedito il pagamento di somme di denaro, motivatamente rilevando che in costanza di composizione negoziata l’imprenditore prosegue la ordinaria gestione dell’impresa (sì che, per espressa previsione di legge, non gli sono *‘inibiti i pagamenti’*) e che, pertanto, deve ritenersi suo onere operativo, con la salvaguardia apprestata delle misure protettive, l’adozione di *‘comportamenti strategici finalizzati a salvaguardare i propri margini economici in funzione delle trattative’* (così tribunale di Trento, 23.09.2022).

Con specifico riferimento alla richiesta cautelare di inibizione alla negoziazione di titoli bancari, altro precedente di merito ha ritenuto concedibile la cautela in un caso in cui l’impresa debitrice aveva adeguatamente delineato le direttrici del programma di risanamento e del sotteso piano finanziario, nel cui contesto aveva proposto una dilazione



cadenzata in un anno degli importi oggetto dei titoli, in presenza, quindi, di un bagaglio informativo utile a consentire di comprendere e valutare, oltre che la definitiva sorte adempitiva dei crediti, anche la possibilità di effettivamente pervenire al proposto soddisfo (in tal senso tribunale di Salerno 10 ottobre 2023).

Nel caso di specie, invece, allo stato non si è presenza di un apparato conoscitivo che consenta, al momento, di verificare da un lato il trattamento che nel contesto della negoziazione sarebbe proposto ai creditori in possesso degli assegni interessati dalla postulata misura interdittiva (e, al riguardo, l'esperto, nel proprio parere riferisce di non potersi esprimere, per carenza di indicazioni al riguardo, *'in merito all'entità, modalità e tempistiche di soddisfacimento dei creditori'*) sicchè non è consentito operare vaglio alcuno della sua *'proporzionalità'*; nel contempo, lo stato ancora embrionale delle indicazioni offerte relative ai piani di risanamento sebbene, come detto, non impediente alla conferma delle misure protettive, non permette di verificare se ed in che misure la chiesta cautela sia necessaria per ultimare trattative che dovrebbero riferirsi a strategie operative ancora *in fieri* e non compiutamente esplicitate.

Preso, inoltre, atto, delle opposizioni espresse dai creditori costituiti e ritenuto che la motivazione resa dall'esperto a sostegno motivo del proprio parere positivo sulla concedibilità della chiesta cautela (indicata come *'condizione necessaria ... a garantire i presupposti di continuità aziendale posti a base dei progetti di piani di risanamento e quale requisito 'minimo' per l'accesso al percorso di composizione negoziata'*) poiché non riconducibile al novero delle situazioni, dinanzi richiamate, oggetto di scrutinio valutativo possa essere utilmente apprezzata a detti fini, la richiesta, allo stato, va disattesa.

P.Q.M.

letti gli artt. 18 e 19 CCII, conferma, in favore di 2025

con sede legale in

con sede legale in

, c.F.

e nei confronti dei creditori tutti le misure protettive ex

artt. 18 commi 1 e 5 CCII in essere a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese in data 30 luglio 2025 delle relative richieste e, in conseguenza:

-fa divieto ai creditori tutti di acquistare diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di dare avvio o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con cui viene esercitata l'attività d'impresa:

- dispone che sino alla conclusione delle trattative ovvero all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata non possa essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

-dispone che sino alla conclusione delle trattative ovvero all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata i creditori nei cui confronti operano le misure non possano unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza o modificarli in danno delle società ricorrenti per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di fruizione delle misure protettive;

-fissa la durata di tali misure in giorni centoventi decorrenti dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa richiesta di applicazione;



-rigetta la richiesta di concessione di misura cautelare volta ad inibire ai creditori analiticamente indicati in ricorso la negoziazione degli assegni bancari in loro possesso, ivi pure analiticamente descritti;

-dispone a cura della cancelleria la comunicazione del presente provvedimento al registro delle imprese oltre che alle parti costituite e che la debitrice lo comunichi a tutti i creditori di cui all'elenco depositato in atti.

Roma 14 settembre 2025

Il giudice
dott. Claudio Tedeschi

